

iniziale che, al 15 settembre 1988, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1988, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1988 incluso ed imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che trasferiscono alla riserva.

#### *Articolo 6*

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1988, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

#### *Articolo 7*

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le

imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

#### *Articolo 8*

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

#### *Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. WILHJELM